

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21210-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avv. (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 653/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal relatore Dott. DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso possessorio depositato l'8 marzo 2000 presso il Tribunale di Barcellona P.G., (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto la reintegrazione nel possesso della servitu' di accesso,

anche carrabile, esistente in favore di un fabbricato di loro proprieta' ed a carico del fondo confinante di proprieta' di (OMISSIS).

Il Tribunale di Barcellona P.G., nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 14 novembre 2000 ha ordinato la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso e fissato udienza per la trattazione nel merito della controversia.

Con sentenza n. 100/2015, il Tribunale di Barcellona P.G. ha confermato la menzionata ordinanza.

(OMISSIS) ha proposto, con citazione del 5 maggio 2015, appello contro la citata sentenza che la Corte di Appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 653/2017.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.

1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e mala applicazione dell'articolo 2909 c.c., articolo 1067 c.c., comma 2, e articolo 324 c.p.c. e articolo 669 novies c.p.c., comma 2, e articolo 132 c.p.c. in quanto la sentenza di appello avrebbe errato nel ritenere che la decisione della Corte d'Appello di Messina n. 170/2014, ormai passata in giudicato, avesse di fatto respinto l'appello da lui proposto e tendente a negare e limitare la servitu' di passaggio dei controricorrenti. In particolare, deduce (OMISSIS) che la pronuncia n. 170/2014 aveva riconosciuto il suo diritto a realizzare "una parte di banchina in corrispondenza del di lui fabbricato" e che la sentenza impugnata nella presente sede si sarebbe dovuta limitare a valutare questa circostanza e non la presenza sul luogo anche di tre pilastri che "ostacolavano la manovra di ingresso".

In definitiva, la decisione n. 170/2014 doveva essere interpretata nel senso che era stato accertato il diritto di (OMISSIS) di restringere la larghezza della via di accesso sino a mt. 5,10 nella parte in corrispondenza del fabbricato di sua proprieta'.

La doglianza merita accoglimento nei limiti che seguono.

In tema di azioni a difesa del possesso, tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialita'. Ne consegue che non va disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell'esito definitivo del giudizio petitorio, posto, altresì, che la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica (Cass., Sez. 2, 19384 dell'8 settembre 2009).

Infatti, la riconosciuta titolarita' in capo al soggetto convenuto (lo spoliator) di un diritto reale incompatibile con il comportamento che il ricorrente ha inteso tutelare con il ricorso possessorio, e' idonea a paralizzare la tutela della situazione di fatto inconciliabile con detta statuizione (Cass., Sez. 2, n. 10588 del 25 giugno 2012).

Nella specie, la decisione n. 170/2014 della Corte d'Appello di Messina, ormai passata in giudicato (circostanza che rende irrilevante la questione della proponibilita' della domanda petitoria pendente il giudizio possessorio), ha inequivocabilmente accertato, in sede petitoria, che l'estensione del diritto di passaggio vantato dai resistenti coincide, alla luce del chiaro dettato del titolo costitutivo

della servitu', con quello dagli stessi vantato ed a tutela del quale essi hanno azionato il presente giudizio possessorio.

Peraltro, la stessa sentenza n. 170/2014 ha affermato, ponendosi nell'ottica dell'articolo 1067 c.c., comma 2, secondo il quale "Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo", che la banchina posta, sul fondo servente"-in corrispondenza del fabbricato dell'attuale ricorrente, "in entrata - in un tratto successivo e che ha inizio proprio dalla linea che in piantina segna la larghezza di mt. 7.50" non comporta alcun aggravio o scomodita' ai proprietari del fondo dominante.

La pronuncia n. 170/2014 ha, nella sostanza, applicato il principio per cui "Le opere vietate dal proprietario del fondo servente dall'articolo 1067 c.c., comma 2 sono soltanto quelle che si riflettono alterandole, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitu' quale e' determinato dal titolo, si' da incidere sull'andatura e sull'estensione dell'utilitas" oggetto di quello stesso diritto. La norma non tutela quindi l'"utilitas" che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitu', ma quella assicurata nel suo contenuto essenziale dal titolo. Conseguentemente, in tema di servitu' di passaggio, non comporta diminuzione dell'esercizio della servitu' l'esecuzione di opere che pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodita' dell'esercizio delle servitu'" (Cass., Sez. 2, n. 10990 del 3 novembre 1998).

Cio' posto, deve ritenersi che la regola espressa dalla giurisprudenza per la quale la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica (Cass., Sez. 2, n. 10588 del 25 giugno 2012; Cass., Sez. 2, 19384 dell'8 settembre 2009) si applichi, in tema di servitu', non solo ove ne siano in discussione la stessa esistenza ed estensione, ma pure quando la decisione sul petitorio avvenga ai sensi dell'articolo 1067 c.c., comma 2, e, quindi, accerti od escluda se ed in che termini il proprietario del fondo servente abbia compiuto "alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo piu' incomodo".

2. Ne consegue che il motivo va accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Messina, altra sezione, affinche' la causa sia decisa nel merito, individuando l'esatta estensione della banchina individuata dalla sentenza n. 170/2014 e la cui realizzazione e' stata ritenuta ammissibile ex articolo 1067 c.c., comma 2; allo stesso tempo, deve rilevarsi che, con riferimento alle ulteriori opere non autorizzate dalla sentenza da ultimo menzionata, la domanda di tutela possessoria degli attuali resistenti dovra' trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa con rinvio alla Corte di Appello di Messina, diversa sezione, la quale decidera' la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.